

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI DELLA DIOCESI DI SAN MINIATO

1. Oggetto del presente *Regolamento* sono tutti i beni di interesse culturale, storico, artistico e demo-etno-antropologico di pertinenza della Diocesi o di altri enti ecclesiastici sottoposti all'autorità del Vescovo, dei quali la Diocesi stessa abbia la proprietà oppure ne abbia la disponibilità in virtù di cessione, comodato o deposito, anche temporaneo, custoditi presso le chiese parrocchiali e non, i musei ecclesiastici, gli archivi, anche parrocchiali, e gli enti e istituzioni religiose di diritto diocesano.
2. L'alta sorveglianza sui beni culturali ecclesiastici ed artistici della Diocesi e gli indirizzi di gestione sono riservati all'Ordinario diocesano, che li esercita con delega al direttore dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici, avvalendosi dell'organo di consulenza, cioè la Commissione Diocesana per l'Arte sacra e i Beni Culturali Ecclesiastici.
3. Poiché a norma delle vigenti disposizioni legislative in materia (Decreto Legislativo n. 490 del 29.10.99 - *Testo unico in materia dei beni culturali e ambientali*, con specifico riferimento agli artt. 2, 19, 21, 23 e 120), i beni immobili e mobili sopraelencati che abbiano interesse storico-artistico, vale a dire tutti quelli che siano in essere da più di 50 (cinquanta) anni per i beni mobili e di 70 (settanta) per quelli immobili, rientrano tra quelli per i quali ricorre *ope legis* il vincolo di tutela, è fatto assoluto divieto di intervenire su di essi per qualsiasi motivo.
4. Tutte le operazioni di manutenzione straordinaria ed ordinaria (compresi - è ovvio - l'imbiancatura, gli impianti elettrici e quant'altro), di ripristino, restauro, conservazione, valorizzazione, prestito o di semplice spostamento, anche per motivi di culto, sono sottoposte

all'approvazione della Soprintendenza competente e devono essere previamente autorizzate dal delegato vescovile per i BB. CC. EE., che procederà ad istruire la pratica di concerto con l'autorità di tutela. Anche il caso di necessità o urgenza (art. 27 del sopracitato decreto legislativo) non deroga dalle predette autorizzazioni, se non per quanto riguarda il porre in essere strumenti di immediato e provvisorio intervento. Poiché l'inosservanza delle predette disposizioni non si configura semplicemente come infrazione amministrativa, ma come reato penalmente perseguibile, si avrà cura di richiamare l'attenzione dei consigli pastorali, delle associazioni parrocchiali, della popolazione tutta che gli interventi in materia, anche se sorretti dalle migliori intenzioni e dalla più sincera buona volontà, espongono la Diocesi al rischio di procedimenti penali e ne coinvolgono negativamente l'immagine.

5. La Diocesi di San Miniato, nell'intento di promuovere le conoscenze religiose, storiche e artistiche, e per realizzare le occasioni di un incontro e confronto culturale, è disposta a concedere in prestito le opere di propria pertinenza o delle quali abbia comunque la disponibilità, per manifestazioni espositive di limitata durata, in base ai criteri di seguito elencati:
 - 5.1. I contenuti, le modalità e le missioni di dette manifestazioni espositive non devono contrastare con le finalità ed i compiti propri dell'attività culturale della Diocesi. Alle opere concesse in prestito deve essere riconosciuto il ruolo confacente ad oggetti di provenienza ecclesiastica. Sono di norma escluse dal prestito le opere oggetto di culto.
 - 5.2. Il trasporto e l'esposizione non devono arrecare rischi di qualsiasi natura alle opere stesse. In particolare l'ente richiedente dovrà garantire:

- 5.2.1. l'assicurazione "da chiodo a chiodo" della/e opera/e richieste, aderendo ai valori assicurativi proposti dall'Ufficio Diocesano per i BB. CC. EE., e affidandosi a vettori di riconosciuta professionalità e competenza;
- 5.2.2. l'idoneità dei locali destinati all'esposizione, sia per quanto riguarda la sicurezza (presenza di moderni ed efficienti impianti di allarme anti-intrusione e dispositivi antieffrazione, distanziatori acustici e meccanici, sorveglianza diurna ed eventualmente notturna, numericamente e professionalmente adeguata), sia per quanto riguarda le condizioni climatiche (con relativo monitoraggio) e illuministiche, che dovranno essere conformi agli standard internazionali. L'Ufficio Diocesano per i BB. CC. EE. si riserva l'eventuale verifica di compatibilità, mediante l'invio di personale di propria fiducia, le cui spese di missione saranno a carico dell'ente richiedente, così come quelle dell'accompagnamento della/e opera/e, se ritenuto necessario.
- 5.3. In riferimento al 1° comma dell'art. 2 di questo *Regolamento*, l'ente richiedente si impegna ad effettuare a proprie spese quelle operazioni di messa in sicurezza e di restauro, o semplicemente di pulizia e tolettatura, che saranno concordate con l'Ufficio Diocesano per i BB. CC. EE.
- 5.4. Nella valutazione dell'opportunità della concessione dei prestiti si considereranno l'importanza della manifestazione espositiva, accreditata dal luogo e dalla qualificazione degli organizzatori e degli esperti, e gli effetti sui fedeli della prolungata assenza della/e opera/e da prestare. Sarà riservata particolare attenzione

alla distanza da San Miniato della sede espositiva, in modo da far conoscere anche in zone lontane le opere della Diocesi.

- 5.5. Nelle pubblicazioni edite in occasione delle manifestazioni espositive sarà dato adeguato riconoscimento alla disponibilità e alla collaborazione prestate dalla Diocesi. All'atto della concessione del prestito, agli organizzatori della manifestazione espositiva dovranno essere richieste esplicitamente di tali pubblicazioni n. 3 copie, che gli organizzatori stessi dovranno provvedere ad inviare alla Diocesi nella seguente quantità: n. 2 copie all'Ufficio Diocesano per BB. CC. EE. (una per essere conservata agli atti e una per il deposito presso la biblioteca del Seminario Diocesano) e una copia alla parrocchia o altro ente diocesano custode/proprietario della/e opera/e data/e in prestito.

Le norme di cui sopra, in quanto applicabili, si intendono estese anche ai materiali librari conservati nella biblioteca del Seminario Diocesano e nelle biblioteche parrocchiali, e ai materiali archivistici dell'Archivio Diocesano, degli archivi parrocchiali e degli altri enti ecclesiastici di diritto diocesano.

I criteri esposti negli artt. 2, 3, 4 e 5 del presente *Regolamento* fissano anche le norme per la concessione delle riproduzioni a mezzo fotografia, stampa, diffusione multimediale, ecc. dei materiali artistici, librari, archivistici e documentari di pertinenza della diocesi.

La Commissione Diocesana per l'Arte Sacra e i BB. CC. EE. prevederà l'esborso di un contributo per la concessione dei diritti di riproduzione, che verrà fissato dalla Commissione stessa in base all'importanza delle opere e delle finalità scientifiche o meramente pubblicistiche di destinazione.

Gli enti e istituzioni pubbliche e private, interessate alle concessioni di prestito o di utilizzo sopra delineate, sono tenute a prenderne atto

ufficialmente mediante apposizione della firma del parroco o del titolare o del legale rappresentante su due originali dell'art. 5 del presente *Regolamento*, così da impegnarsi all'accettazione e rispetto delle norme stesse. Uno di questi due originali dovrà essere consegnato all'Ufficio Diocesano per i BB. CC. EE.

6. Per quanto riguarda gli interventi sui beni ecclesiastici immobili, anche per quelli per i quali non ricorre la clausola dei 70 anni di sussistenza, ove i parroci, titolari o legali rappresentanti, raffigurino l'opportunità o la necessità di un intervento, sono tenuti a chiedere sempre all'Ordinario diocesano la licenza prescritta per gli atti di straordinaria amministrazione (can. 1281 del C.I.C.) e quindi a presentare la documentazione prevista ai competenti Uffici di curia.

Il presente *Regolamento* entrerà in vigore a partire dal 22 luglio 2009.

Dato a S. Miniato il 15 luglio 2009

† Fausto TARDELLI